

STATUTO

UN PASSO DA TE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RECALE CE VIA PONTESELICE 25

Numero REA: CE - 355967

Codice fiscale: 04796190611

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-04-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" all'atto n.ro 9392 della raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA'

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita una Società Cooperativa Sociale, a mutualità prevalente, denominata **"UN PASSO DA TE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**

Articolo 2 - Norme applicabili

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) — le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) — in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 3) — per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata;
- 4) — le disposizioni sulle Imprese Sociali, in quanto la cooperativa sociale acquisisce di diritto la qualifica di impresa sociale ed è soggetta alla applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, nei limiti della compatibilità e nel rispetto della normativa specifica delle società cooperative.

Articolo 3 - Sede

3.1 La Società cooperativa ha sede legale in Recale (CE).

3.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

3.3 Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie.

3.4 Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 4 - Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell' articolo 2484 del codice civile nonché per la perdita del capitale sociale e per le altre cause previste dalla legge.

Articolo 5 - Scopo

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale — finalizzata, con gestioni separate:

- 1) — alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;
- 2) — all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento la-

vorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

- 1) — la prestazione di attività lavorative da parte dei “soci lavoratori”, ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;
- 2) — la fruizione, da parte dei “soci utenti”, dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Articolo 6 - Oggetto

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

A) — ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991, lo svolgimento, per conto proprio e/o di terzi, delle seguenti attività nel settore dei servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi della legge 328/2000:

- attività di assistenza socio-sanitaria, anche domiciliare, compresa la gestione di centri diurni, di primo intervento e di accoglienza, nonché di comunità alloggio per il recupero di persone socialmente svantaggiate;
- organizzazione, gestione e coordinamento delle relative strutture di accoglienza (residenziali e semiresidenziali) e servizi connessi, per soggetti deboli ed a rischio di esclusione (immigrati, anziani, minori etc.);
- gestione di spazi socio-educativi e di orientamento per i soggetti deboli ed a rischio di esclusione;
- attività di raccordo tra i bisogni delle minoranze svantaggiate e le istituzioni, e in particolare di collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- servizi di sostegno educativo e rieducativo, gestione di consultori, svolgimento di attività integrative di servizi linguistici;
- percorsi di educazione e sensibilizzazione all'integrazione sociale della diversità;
- attività di gestione di aree di sosta e di trasporto di nomadi, viaggianti, profughi e qualsiasi altro gruppo socialmente in condizioni di precarietà;
- attività educative e formative, di supporto scolastico ed extra-scolastico, per minori e adulti destinatari dello scopo sociale;
- attività di servizio, quali la gestione di spazi socio-educativi e di ogni altro supporto logistico, quali mense, trasporti o altro, idoneo all'integrazione dei soggetti destinatari dello scopo sociale;
- attività di ricerca, organizzazione di convegni, seminari di studio, spettacoli, attività di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione dei problemi di persone o di gruppi culturalmente svantaggiati;

- attività di collaborazione con associazioni ed enti che operano nel settore socio-sanitario ed educativo;
- attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione del personale socio-assistenziale e adatto alle attività previste dallo statuto;
a tali indicati fini, la cooperativa si prefigge di promuovere e di attivare, sia per conto proprio che per conto di organismi pubblici, quali regioni, province, comuni, comunità montane, ministeri, nonché per conto di imprese private, loro consorzi ed associazioni, iniziative di informazione, consulenza e formazione orientativa; per quanto riguarda il settore della formazione potrà inoltre promuovere e avviare tirocinii formativi, formazione all'interno dell'obbligo scolastico (sia statale che per scuole riconosciute paritarie), formazione all'interno dell'obbligo formativo in genere (supporto a percorsi scolastici e percorsi formativi anche nell'ambito dell'apprendistato), nonché promuovere e attivare corsi di formazione rivolti ad utenze speciali (portatori di handicap, giovani a rischio, alcolisti, ecc.).

La società, più dettagliatamente e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci ha per oggetto:

- la gestione per conto proprio o di aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, enti pubblici territoriali, policlinici, ospedali, cliniche, case di cura, hospice, ASP (aziende servizi alla persona), RSA (residenze sanitarie per anziani), e per conto di ogni altra struttura sociale e sanitaria pubblica o privata, dei servizi di assistenza sanitaria, socio-sanitaria, socio-assistenziale ed educativi, rivolti a persone anziane, con disabilità, pazienti cronici, persone con malattie progressivamente invalidanti e/o terminali, minori delle aree infanzia e adolescenza, persone detenute, internate e prive della libertà personale, con disagio psichico, con dipendenze, donne maltrattate e/o in difficoltà, immigrati. Pertanto la cooperativa potrà assumere, in modo integrale o parziale, per conto proprio o dei soggetti sopra elencati, la gestione delle attività e dei servizi indicati di seguito in maniera esemplificativa e non esaustiva:

a) servizi alla persona:

servizi semiresidenziali, gestione di servizi di asilo nido di infanzia, servizi integrativi al nido, ludoteca, centro diurno polifunzionale per minori, centro di aggregazione giovanile, centro per le famiglie, centro diurno integrato per disabili fisici, psichici e sensoriali (ex art. 26 legge 833/78), centro sociale polifunzionale per disabili, centro diurno integrato per anziani, centro sociale polifunzionale per anziani, centro di aggregazione per immigrati, centro interculturale per immigrati, centro di accoglienza diurno, centro sociale diurno per persone detenute, internate e prive della libertà personale, centro diurno integrato per disagio psichico, centro antiviolenza, centro diurno per area dipendenze;

b) servizi residenziali:

gestione di RSA per anziani, disabili e persone con patologie psichiatriche, residenze protette per anziani, disabili e persone con patologie psichiatriche, case di riposo, comunità alloggio, case albergo, *hospice*, case di cura, ospedali, istituti di pena, comunità di pronta e transitoria accoglienza case famiglia, comunità educative a dimensione familiare, comunità alloggio, comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, interventi per l'accoglienza degli accompagnatori dei ricoverati negli ospedali, comunità tutelare per persone non autosufficienti, centri di accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.), centri di identificazione ed espulsione (C.I.E.), centri dell'immigrazione;

gestione dei servizi socio-assistenziali e del presidio sanitario ed infermieristico, servizi di assistenza socio-sanitaria, educativa e didattica, servizi di vigilanza,

guardiania, portineria e centralino h24;

gestione, in proprio e/o per conto altrui, di presidi medici e infermieristici, attività clinico-riabilitative, orientamento psicopedagogico, orientamento scolastico, sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole, interventi abitativi d'emergenza, comunità per malati di aids, centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti, carceri, strutture residenziali per detenute con figli minori, strutture residenziali per cittadini affetti da demenza, comunità tutelari per persone non autosufficienti, casa di accoglienza per donne maltrattate, case rifugio per donne vittime di tratta, comunità di accoglienza per soggetti con dipendenze;

servizio di ritiro, trasporto e consegna di organi, liquidi biologici e sangue con adeguate attrezzature e automezzi da e per i presidi ospedalieri, ambulatoriali, centri prelievo e laboratori, anche fuori dalla provincia di provenienza dei campioni; servizio di ritiro, trasporto e consegna, materiale vario con adeguate attrezzature e automezzi da e per i presidi ospedalieri, ambulatoriali, centri prelievo e laboratori, anche fuori dalla provincia di provenienza del materiale servizio di accompagnamento pazienti ed ospiti all'interno di presidi ospedalieri o strutture sanitarie (cliniche, case di cura, hospice, presidi sanitari territoriali, etc.) e socio sanitarie (RSA, residenze protette etc.) in genere, anche con ausili per la mobilità adeguati;

c) servizi domiciliari:

gestione, anche in regime di accreditamento istituzionale, di assistenza domiciliare sociale, tutoraggio educativo, assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, servizi di prossimità;

gestione, anche in regime di accreditamento istituzionale, di servizi di cure domiciliari anche per pazienti terminali, assistenza domiciliare socio-assistenziale, assistenza domiciliare integrata (ADI), assistenza domiciliare ospedaliera (ADO), assistenza domiciliare psicologica, telesoccorso e teleassistenza, telefonia sociale, distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio;

servizio di assistenza sanitaria domiciliare professionale (medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare, psicologica e sociale) diretto a pazienti con gravissime disabilità con impegno assistenziale altissimo (oltre le dodici ore giornaliere) nell'area della nutrizione artificiale parenterale per le insufficienze croniche e delle ventilazioni meccaniche domiciliari invasive, mandatarie conseguenti ad insufficienze respiratorie gravi secondarie a patologie polmonari (restrittive e/o ostruttive ed estasianti) e/o extrapolmonari (malattie neurologiche) attraverso la fornitura, l'impiego, la manutenzione, l'assistenza tecnica e la sostituzione della apparecchiature medicali (ventilatori, nutripompe, aspiratori, etc.), del relativo materiale di consumo (raccordi, tubi, filtri, cannule, etc.), nonché di tutte le attrezzature per il monitoraggio, anche telemetrico, dei parametri vitali;

d) servizi territoriali:

gestione di servizi di assistenza medica, infermieristica, riabilitativa e psicologica, in regime ambulatoriale, a favore di persone anziane, disabili, con patologie croniche o terminali, con patologie psichiatriche, o con disabilità temporanea o permanente; gestione di servizi di assistenza educativa di strada, educativa territoriale, di servizi di *baby parking*, di servizi tipo *informagiovani* ed *informacittadino*, di gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo, attività ricreative, sociali, culturali, azioni per il coinvolgimento diretto dei ragazzi, servizi nei casi di maltrattamento e abuso sessuale in atto sui minori, servizi di sensibilizzazione, aggiornamento, informazione e documentazione sull'abuso, servizio di mediazione penale, servizi di sostegno alla genitorialità, servizio per

l'affido familiare, servizi per l'adozione nazionale ed internazionale, servizi di mediazione familiare, servizi di pronto intervento sociale, servizi di assistenza scolastica, servizi di assistenza specialistica per alunni diversamente abili, servizi di assistenza materiale per soggetti diversamente abili anche presso istituti scolastici, sostegno socio-educativo, gruppi di auto-aiuto, servizi per l'integrazione sociale, trasporto sociale per anziani, minori e disabili, servizio in ambulanza di emergenza-urgenza (118), trasporto infermi, trasporto sangue, trasporto organi, unità mobile di strada, servizi di mediazione culturale, servizi per minori non accompagnati, servizi per l'integrazione sociale, sostegno all'integrazione scolastica dei minori immigrati, promozione di attività culturali, ludico-ricreative, di socializzazione presso ospedali, anche pediatrici, carceri, servizi docce e cambi abiti, pronto intervento sociale e unità mobile di strada, servizio mensa, area attrezzata per nomadi, gruppi di auto-aiuto, servizi di reinserimento per l'area penale, servizi di prevenzione e di promozione della salute;

e) altri servizi:

servizi di segretariato sociale, servizio sociale professionale, servizio di ascolto, servizi di sensibilizzazione e informazione, attività di laboratori creativi di vario genere, produzione artigianale, informatica, attività didattico-espressive, palestra, cineforum, tempo libero ecc, gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; programmare e gestire anche servizi che prevedono forme terapeutiche alternative e non tradizionali quali socioterapia, musicoterapia, arteterapia, pet-terapy, orto terapia, ippoterapia, onoterapia; servizi di sensibilizzazione e comunicazione per la cittadinanza, servizi di censimento porta a porta, servizi di gestione del verde, arredo urbano, servizi di pulizia strade su incarico ricevutone da enti pubblici e/o privati; promozione e valorizzazione del servizio civile volontario;

f) formazione:

attività di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, in un quadro di formazione permanente, con enti pubblici e privati, attività di formazione di educazione continua in medicina (ecm), formazione continua e costante per i lavoratori (fonti interprofessionali); formazione manageriale in favore di personale dipendenti pubblici e non, per soggetti svantaggiati, per soggetti disoccupati; progettazione e consulenza di corsi di formazione finanziata e autofinanziata.

B) — ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991

l'assunzione e l'esecuzione di lavori nei seguenti campi:

- Pulizia e manutenzione di verde urbano, strutture pubbliche e private, con fornitura di prodotti ed accessori relativi, disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni, diserbi chimici e risanamento ambientale;
- Gestione parcheggi;
- Gestione di servizi cimiteriali;
- Gestione e manutenzione spiagge, aree protette, oasi ecologiche e laghi;
- Recapito utenze varie per conto terzi;
- Gestione Affissioni manifesti;
- Gestione mense pubbliche e private;
- Gestione, manutenzione, e sorveglianza aree storiche, architettoniche, e archeologiche, musei;

- l'attività di facchinaggio, manovalanza, trasporto, carico e scarico di merci e materiale di vario genere per conto proprio e/o terzi.

La Cooperativa, inoltre, entro i limiti in cui è consentito dalla normativa tempo per tempo vigente, potrà compiere atti ed attività funzionali, strumentali o utili al perseguimento dei propri scopi sociali e così:

- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;
 - assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione di fini di collocamento su mercato (ed escluso ogni svolgimento di tale attività in confronto del pubblico);
 - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;
 - costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali;
 - costituire o aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;
 - costituire o aderire a fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative;
 - dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
 - concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da terzi ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative (ed escluso ogni svolgimento di tale attività in confronto del pubblico);
 - effettuare la raccolta del prestito da soci nel rispetto di tutte le normative vigenti secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
 - contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;
 - svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti in collegi, ordini o albi professionali;
 - promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce sociali povere, svantaggiate ed emarginate.
- Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la Cooperativa sociale è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.
- La Società potrà infine usufruire di tutti i benefici ed avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e comunitarie, anche richiedendo contributi, finanziamenti ad Enti Pubblici, anche sovranazionali, o Privati e/o stipulando convenzioni con essi.

Articolo 7 - Numero e categorie di soci

7.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci

diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

7.2 Possono essere soci cooperatori:

a) — le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento (o la diversa, maggiore o minore, percentuale stabilita dalla legge tempo per tempo vigente) dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) — le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

c) — le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di “soci utenti” della cooperativa;

d) — i soci volontari, quali definiti dalla legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.

7.3 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Articolo 8 - Soci lavoratori

8.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

8.2 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla vigente normativa, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Articolo 9 - Soci volontari

9.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà. Il numero complessivo dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

9.2 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

9.3 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa e per la totalità dei soci.

9.4 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 10 - Procedura di ammissione

10.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e qualifica professionale posseduta;
- i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui in tende essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

10.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la decisione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

10.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

10.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima convocazione.

Articolo 11 - Quote

11.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila Euro.

11.2 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura e di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Articolo 12 - Cessione delle quote dei soci cooperatori

12.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

12.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata o mail di Posta Elettronica Certificata, indicando il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

12.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

Articolo 13 - Vincoli sulle quote

13.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; essi si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

13.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 14 - Recesso

14.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale dell'oggetto della società determinato nell'atto al compimento modificazione costitutivo;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

14.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o mail di Posta Elettronica Certificata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

14.3 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 15 - Esclusione del socio - Morte del socio

15.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato dall'articolo 2531 codice civile;
- nei casi previsti dall'articolo 2286 codice civile;
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma codice civile;
- in tutti gli altri casi previsti dallo statuto.

15.2 L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.

15.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

15.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione produce effetto dall'annotamento del provvedimento nel libro socio, che sarà eseguito senza indugio dagli amministratori.

15.5 In caso di morte del socio, gli eredi e legatari hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Articolo 16 - Liquidazione della quota

16.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

16.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi

dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

16.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall' approvazione del bilancio.

Articolo 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

17.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cassazione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Articolo 18 - Patrimonio sociale

18.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dall'eventuale fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale ovvero per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale, costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari;
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 10.3;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Articolo 19 - Capitale sociale

19.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero potenzialmente illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 25 (venticinque).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni dell'atto costitutivo.

19.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

19.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore, ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

19.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 del codice civile.

Articolo 20 - Riserva legale, statutarie e volontarie

20.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali o comunque almeno la diversa percentuale minima tempo per tempo prevista dalla legge.

20.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge (e comunque in misura non inferiore al tre per cen-

to).

Articolo 21 - Mutualità prevalente

21.1 E' fatto divieto alla cooperativa di:

distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; distribuire le riserve.

21.2 Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano — nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci — i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

— il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;

— i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;

— i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;

— i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;

— il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

21.3 La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

1) — ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;

2) — ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività — in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari — delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Articolo 22 - Esercizio sociale, bilancio e ristorni

22.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

22.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge. Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

22.3 In sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 20.1 e 20.2.

22.4 L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici spettanti ai soci lavoratori ordinari. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

Articolo 23 - Decisioni dei soci.

23.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

23.2 Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 23.1 sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo articolo 25.

23.3 Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 23.1, oppure, quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo dei capi tale sociale, le altre decisioni innanzi indicate, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 25.

23.4 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse norme di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Articolo 24 - Diritto di voto

24.1 Hanno diritto di voto coloro i quali risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

24.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota.

24.3 I possessori di strumenti con diritto di voto in assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto. In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.

Articolo 25 - Decisione dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

25.1 Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 23.3, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrati-

vo.

25.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

25.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro cinque giorni successivi vi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste del presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

25.4 Perchè le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

25.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 26 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

26.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 23.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

26.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonchè l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente

comunicati dal socio e che risultino dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo e l'ora per un eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'articolo 2479-bis, comma 4, codice civile.

A tal fine, il presidente del consiglio di amministrazione, uno degli "amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

26.3 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

26.4 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal presidente dell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci se previsti, né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

26.5 L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 23.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno 3/10 (tre decimi) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 23.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

26.6 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 27 - Amministrazione

27.1 La Amministrazione della Società compete al Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri.

27.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non so-

ci, in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

27.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

27.4 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi. E' ammessa la rieleggibilità, nei limiti consentiti dalla legge tempo per tempo vigente.

27.5 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio di amministrazione. L'Organo di Controllo, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

27.6 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il Presidente ed eventualmente un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Articolo 28 - Decisioni del consiglio di amministrazione

28.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo punto 28.2, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

28.2 Con riferimento alle materie indicate dall'articolo 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dell'art. 2544 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale. A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione. Il consiglio è validamente costituito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando sono presenti o partecipano alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Il consiglio delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

28.3 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel libro degli amministratori.

Articolo 29 - Competenze degli amministratori

29.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e man-

datari in genere per determinati atti o categorie di atti.

29.2 Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con limiti di cui all' art. 2381 c. c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Articolo 30 - Rappresentanza

30.1 La firma e la rappresentanza generale della società, anche in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ad uno o più Consiglieri delegati, ove nominati. In caso di pluralità di delegati, la firma e la rappresentanza della società spetteranno congiuntamente o disgiuntamente secondo quanto previsto dalla delibera consiliare di delega.

Articolo 31 - Compensi degli amministratori

31.1 Il compenso degli amministratori potrà essere stabilito dall'assemblea. Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato sarà stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea.

Articolo 32 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

32.1 Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2476 del codice civile, ha diritto di, avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Articolo 33 - Organo di Controllo

33.1 La Cooperativa provvede alla nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile o di cui ad altra norma cogente. Ove sia nominato un Collegio Sindacale, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

33.2 L'Organo di Controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

33.3 Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, l'Organo di Controllo - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - può avva-

larsi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e/o ai dipendenti l'accesso a informazioni riservate.

33.4 All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile. Esso è in tal caso costituito da revisori legali iscritti nel relativo registro.

33.5 L'Organo di Controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Articolo 34 - Clausola compromissoria

34.1 Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la società o i suoi organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto e successive modificazioni, con esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno definite da un Arbitro Unico, co nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

34.2 L'Arbitro, nei limiti in cui sia consentito dalla legge, funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà secondo equità, entro il termine di sei mesi dal suo insediamento.

34.3 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni.

Articolo 35 - Disposizioni finali

35.1 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Firmato:

ALBERICO Carolina, DE FILIPPO Carminia, TARTAGLIONE Maddalena

Umberto D'Angelo (Notaio - sigillo)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME, INSIEME AGLI ALLEGATI ACQUISITI CON FILE SEPARATI, ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.Lgs. N. 82/2005, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO